

- (7) Per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare detrazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 dai contingenti assegnati per gli stock sovrasfruttati poiché nel 2012 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.
- (8) A norma della comunicazione n. 2012/C 72/07, ove non sia possibile applicare detrazioni sugli stock sovrasfruttati nell'anno successivo al superamento poiché lo Stato membro interessato non dispone di alcun contingente, la detrazione deve essere applicata su altri stock della stessa area geografica o di valore commerciale equivalente. Tali detrazioni devono essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock sfruttati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.
- (9) Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli sovrasfruttati.
- (10) Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2012 conformemente ai seguenti regolamenti:
- regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento

(CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, e

- regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti di pesca per il 2012 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni stabilite nel medesimo allegato.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le riduzioni previste dai regolamenti (CE) n. 147/2007 e (UE) n. 165/2011.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11.

